



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 21/07/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1099

Programma di incentivazione alla stabilizzazione LSU - anno 2009.

L'Assessore al Lavoro Prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore sig.ra Carmela Rubino e dal Responsabile P.O. Relazione Esterne Sig.ra Elda Schena, verificata e confermata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione dott. Luisa Anna Fiore e dal Dirigente del Servizio Avv. Davide Pellegrino, riferisce quanto segue:

Premesso:

- Che in data 30.04.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia per l'anno 2009, con l'intento di continuare nell'azione di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del bacino regionale, quantificati alla data del 31.12.08 in 1612 unità;
- che nella legge 22/12/2008 n. 244, finanziaria per il 2009, sono individuate risorse per proseguire anche per l'anno in corso nel sostegno economico a questa categoria di lavoratori, configurando quindi anche il sostegno alle iniziative di stabilizzazione;
- che, al fine di proseguire nel programma di svuotamento della platea storica positivamente avviato negli anni precedenti, è necessario impartire apposite direttive agli Enti utilizzatori affinché intraprendano ogni utile iniziativa intesa a realizzare la fuoriuscita di lavoratori dal bacino regionale, prevedendo altresì una serie di misure incentivanti, sia sotto forma di contributo straordinario sia sotto forma di bonus;
- per realizzare quanto sopra si propone l'adozione di un provvedimento che individui quali modalità per realizzare le stabilizzazioni dei lavoratori e le fuoriuscite intervenute o che interverranno nel periodo corrente fra il 1°.01.09 e il 31.12.09, quelle di seguito elencate:

1) contributo straordinario una tantum di euro 10.000,00 da erogare in favore degli Enti pubblici utilizzatori per ogni assunzione a tempo indeterminato a condizione che non abbiano beneficiato di altri incentivi pubblici e che le stesse siano state effettuate nel rispetto delle norme in materia di accesso al pubblico impiego oltre che delle disposizioni impartite dalla Funzione Pubblica;

2) contributo straordinario una tantum di euro 10.000,00 da erogare in favore degli Enti pubblici utilizzatori per ogni unità stabilizzata attraverso l'esternalizzazione di servizi, da realizzarsi secondo la normativa vigente in materia;

3) contributo straordinario una tantum pari ad un massimo di euro 14.000,00 da erogare in favore di imprese private che assumano a tempo indeterminato L.S.U., per esigenze di organico aziendale non connesse ad appalti o affidamenti di servizi in un qualsiasi modo incentivati con fondi pubblici intesi a favorire l'occupazione di lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali; i lavoratori in questione rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati così come individuati dal Regolamento CE n. 800/2008 e dal regolamento regionale n. 2/2009.

L'intensità massima dell'aiuto concedibile sotto forma di integrazione al salario per ogni assunzione a

tempo indeterminato non deve superare il 50% del costo salariale lordo calcolato nei dodici mesi successivi all'assunzione e comunque non superiore a euro 14.000,00 per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato full-time.

L'incentivo in questione costituisce Aiuto di Stato all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) 800/2008 e del Regolamento regionale n. 2 del 9 febbraio 2009

Nelle tre ipotesi che precedono, in caso di orario inferiore alle 130 ore mensili, gli incentivi legati alle assunzioni saranno ridotti proporzionalmente;

4) contributo straordinario una tantum di euro 20.000,00 da riconoscere in favore di ogni lavoratore che dimostri con idonea documentazione di aver avviato iniziative di autoimpiego a condizione che il lavoratore non si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del trattamento pensionistico nell'anno in corso; il contributo di cui sopra potrà essere erogato anche nel caso di adesione a cooperativa già esistente

5) bonus di euro 10.000,00 da riconoscere in favore di ogni lavoratore che dimostri la cancellazione dalle liste degli L.S.U. per esodo volontario; Per i lavoratori cui manchino un massimo di 12 mesi per accedere alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, la Regione provvederà previa convenzione con l'Inps al versamento dei contributi mancanti.

Per poter accedere ai contributi le stabilizzazioni dovranno essere realizzate inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2009, intendendosi con ciò che la cancellazione dei singoli lavoratori sia avvenuta entro la data del 31/12/09:

Tutti i contributi erogati in favore dei lavoratori e delle imprese private sono indicati al lordo delle trattenute previste dalla vigente normativa.

- all'erogazione degli incentivi in favore degli aventi diritto, in un'unica soluzione e secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza degli interessati documentata e corredata di comunicazione della avvenuta cancellazione dalle liste degli LSU effettuata dal Centro per l'Impiego competente per territorio, provvederà il Servizio Lavoro, su parere favorevole della Commissione Regionale delle politiche del Lavoro o organismo suo delegato;
- l'erogazione del contributo una tantum in favore delle imprese avverrà in due rate annuali previa dimostrazione dell'avvenuta cancellazione del lavoratore dalle liste per il primo anno e previo accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro per il rateo successivo;
- Le istanze relative alla concessione dei benefici complete di documentazione dovranno improrogabilmente essere trasmesse al Servizio Lavoro e Cooperazione - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

6) solo per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5.001 e 60.000, può essere previsto un contributo per consentire un aumento orario dell'utilizzo dei lavoratori fino al raggiungimento di 36 ore settimanali di attività lavorativa complessiva. In tale ipotesi i Comuni dovranno presentare apposito progetto finalizzato, da sottoporre al parere della Commissione Regionale Politiche del Lavoro o organismo suo delegato, nel quale dovranno essere indicate le modalità e le ore di effettivo utilizzo dei lavoratori.

I lavoratori impegnati in attività socialmente utili, non direttamente inseriti in programmi di stabilizzazione adottati dagli Enti, dovranno firmare con i Centri per l'Impiego apposito patto di servizio. Sarà cura degli operatori dei Centri convocare i lavoratori mediante raccomandata A/R secondo le modalità già stabilite per i lavoratori fruitori degli ammortizzatori in deroga; la mancata ingiustificata

sottoscrizione del patto di servizio comporta, come stabilito dal D.L. 185 del 29/11/2008 convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009, la perdita dello status di lavoratore socialmente utile e il diritto di beneficiare delle relative prestazioni economiche. Sarà cura dei Centri per l'Impiego competenti per territorio comunicare all'Inps, al Servizio Lavoro e Cooperazione - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione - e a Italia Lavoro, tutte le situazioni di perdita dei benefici.

• Visto il parere favorevole con la formula del silenzio assenso della Commissione Regionale Politiche del Lavoro

Tutto ciò premesso l'Assessore Prof. Marco Barbieri, relatore, propone che la Giunta Regionale:

- Prenda atto di quanto avanti esposto;
- Approvi e faccia proprio il programma di incentivazioni innanzi esposto;
- Incarichi il Settore Lavoro - Ufficio Politiche attive per l'occupazione della Regione Puglia, di concerto con la Commissione Regionale Politiche del Lavoro, di porre in essere gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della stessa;
- Disponga che il presente provvedimento sia integralmente pubblicato sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La copertura finanziaria complessiva degli oneri previsti dal presente provvedimento ammonta a euro 5.807.281,37 ed è garantita dalle risorse dichiarate Economie Vincolate con i seguenti Atti Dirigenziali:

D.D. 226/2004 (euro 242.150,20),

D.D. 414/2007 (euro 331.077,00)

D.D. 218/2009 (euro 4.293.478,25)

e dalle Economie Vincolate rivenienti dall'E.F. 2004 pari a euro 940.575,92.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Lavoro con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento amministrativo e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di approvare il programma di incentivi proposto;
- 3) di incaricare il Settore Lavoro - Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione - dell'esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento;
- 4) di dare atto che ai successivi adempimenti si provvederà con successivi e appositi atti da adottarsi su parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro o Organismo suo delegato;
- 5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo
